

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI VILLAVERLA PER IL BIENNIO 2019-2020, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO, CIG 7932229A70

Sommario

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sistema di riscossione
- Art. 3 - Decorrenza e durata
- Art. 4 - Compenso di riscossione e rimborso spese
- Art. 5 – Riversamento delle somme riscosse
- Art. 6 - Liquidazione corrispettivo
- Art. 7 - Gestione dei rapporti con l’utenza
- Art. 8 - Personale dipendente del Concessionario
- Art. 9 - Banca dati e collegamento telematico
- Art. 10 - Descrizione del servizio
- Art. 11 - Rendicontazione contabile degli incassi
- Art. 12 - Contenzioso e procedure concorsuali
- Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione
- Art. 14 - Obblighi dell’Ente
- Art. 15 - Obblighi del Concessionario
- Art. 16 - Responsabilità verso terzi
- Art. 17 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione
- Art. 18 - Prestazioni aggiuntive
- Art. 19 – Penali
- Art. 20 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 21 - Cauzione
- Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
- Art. 23 – Decadenza e risoluzione del contratto
- Art. 24 – Spese contrattuali
- Art. 25 - Controversie
- Art. 26 - Norme di rinvio

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dal Comune di Villaverla, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.
2. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte.
3. Nel proseguo del presente Capitolato, con l'espressione "Ente" si intende il Comune di Villaverla.
4. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.
5. Ai sensi del presente capitolato per "notifica" si deve intendere la consegna materiale delle buste contenenti i decreti ingiuntivi di cui al R.D. n. 639/1910 all'ufficiale giudiziario o ad uno sportello postale nel caso di notifica ex art. 14 della legge n. 890/1982.

ART. 2 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al concessionario, dovrà avvenire mediante "*ingiunzione fiscale*", secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 -sexies, 2 - septies e 2-octies della L. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili, per il positivo recupero delle entrate prese in carico.
2. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare ed esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente (compresa l'iscrizione ipotecaria presso la Conservatoria nelle forme e limiti previsti dalla legge).

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

1. La durata della presente concessione è stabilita in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabile per un biennio alle medesime condizioni, previo accertamento da parte dell'Ente delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e con eventuale diritto dell'Ente di recesso annuale riferito all'ulteriore biennio.
2. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo.

ART. 4 - COMPENSO DI RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario:
 - a) l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite;
 - b) la quota fissa per pratica, oltre l'IVA, per ogni contribuente offerta in sede di gara a titolo di elaborazione dati per la creazione del fascicolo informatico di ogni contribuente/debitore da fatturare unitamente alla quota dell'aggio spettante.
- Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il valore presunto della concessione, calcolato avendo a riferimento la percentuale di aggio posto a base d'appalto, è stimata in complessivi:

Periodo 2019-2021, prorogabile per un biennio, totale presunto affidato al concessionario	n. pratiche presunto da evadere	Quota aggio a base di gara % non soggetta a rialzo	Quota fissa a contribuente non soggetta a rialzo 9,00 €	Valore totale presunto della Concessione
€ 405.457,33	828	9,00	7.452,00	43.943,16

Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante l'Ente, ma semplicemente indicativo.

Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipate dal Concessionario, con recupero delle spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii. Per la quantificazione delle spese di notifica dovrà essere applicato il Decreto Ministeriale del 12.09.2012 (G.U. 30.10.2012 n. 254).

Gli importi relativi all'aggio e alla quota fissa devono essere posti a carico del contribuente/debitore.

Tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario negli importi effettivamente addebitati che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21.11.2000.

Le spese relative alle procedure esecutive addebitate al contribuente moroso, ma non recuperate, sono addebitate all'Ente solo in caso di avvenuto discarico per inesigibilità; rimangono a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita non sia stata oggetto di discarico.

Spetta al Concessionario il diritto al recupero delle spese di notifica relative alle pratiche oggetto di regolare discarico per inesigibilità autorizzato dall'Ente.

ART. 5 – RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE

1. Il riversamento di tutte le somme riscosse a favore dell'Ente dovrà avvenire, tramite accredito bancario presso la Tesoreria Comunale, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme riscosse nel periodo in oggetto. **Tutte le competenze spettanti al Concessionario (aggio, quota fissa, spese di notifica) saranno oggetto di separata fatturazione e non potranno costituire motivo di riduzione delle somme incassate e da riversare all'Ente.**

2. Le fatture emesse dal Concessionario dovranno avere l'esatta indicazione delle voci imponibili: aggio, quota fissa, spese di notifica e altre spese per ogni contribuente trattato, oltre l'IVA se e in quanto dovuta.

3. Al Concessionario che agisce nell'ambito dei servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi dell'Ente, non si applica il meccanismo dello "split payment" come da Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04.2015 che al paragrafo 2 così recita:

<<2. Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti

In considerazione della "ratio" e delle caratteristiche del meccanismo di scissione dei pagamenti, si è dell'avviso che il predetto meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Trattasi, in particolare, delle operazioni rese alla PA (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e – in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo netto.>>

Il Concessionario in relazione alle fatture emesse a carico dell'Ente è tenuto pertanto a riversare direttamente l'IVA allo Stato con le modalità e termini di legge.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

1. L'Ente si impegna a liquidare le somme spettanti al concessionario, unitamente al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose a seguito di un provvedimento di discarico, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile.

2. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, delle quote fisse e delle eventuali spese dovute. Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere tramite PEC un rendiconto analitico, con cadenza mensile, dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure).

ART. 7 – GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Restano a carico del Concessionario le spese del personale addetto allo sportello, le spese telefoniche e la dotazione delle attrezzature informatiche necessarie all'espletamento del servizio affidato.

2. Il Concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre dotarsi di un numero telefonico riservato, di un indirizzo di posta elettronica, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un numero fax per consentire la richiesta di informazioni e la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte dell'Ente.

ART. 8 - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.

2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

3. L'Ente rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.

4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere L'Ente.

5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste dell'Ente con la maggiore sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente interessato.

6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.

ART. 9 – BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. L'Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie.

2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata (portale Web) utilizzando la documentazione fornita dall'Ente ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3. Il Concessionario dovrà fornire all'Ente l'accesso al portale Web, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, ed in particolare:

- visualizzazione anagrafica dei contribuenti;
- visualizzazione dei provvedimenti emessi (ingiunzione, riscossione stragiudiziale, solleciti);
- date di notifica dei provvedimenti emessi;
- visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura attivata (es. visualizzazione in pdf dell'atto ingiuntivo, annullamenti ecc...);
- gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche;
- versamenti effettuati dai contribuenti (sia in unica soluzione che a seguito di pagamenti rateali);
- dettaglio delle quote inesigibili.

Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere debitamente registrata in modo da consentire la consultazione puntuale.

4. Inoltre, il software dovrà fornire attraverso apposite funzioni le seguenti ricerche/estrazioni di dati (e conseguenti elenchi di report):

- codice fiscale/nominativo del contribuente;
- tipologia di entrata (es. IMU-TASI -TARI);
- per intervallo temporale di pagamento;
- per lista di carico (elenchi consegnati);
- tipologia di atti e procedure (pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.).

5. Al fine di velocizzare le consultazioni da parte degli operatori dell'Ente, tutte le informazioni (dati anagrafici dei contribuenti, pagamenti, gestione documentale degli ingiunzioni notificate, ecc) di cui al presente articolo dovranno essere accessibili all'interno di un unico portale Web con chiave di accesso (non sono pertanto consentite applicazioni suddivise in due o più portali Web con ognuna informazioni parziali obbligando gli operatori dell'Ente a più login di accesso).

6. Il Concessionario dovrà garantire l'adeguata formazione all'uso del portale Web per gli operatori dell'Ente.

ART. 10 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare ai contribuenti;
- b) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;
- c) composizione, stampa, sottoscrizione e notifica delle ingiunzioni fiscali, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico da parte dell'Ente;
- d) composizione, stampa, sottoscrizione e notifica delle ingiunzioni entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico in caso di urgenza previa espressa richiesta dell'Ente con limite massimo di n. 20 (venti) nominativi;
- e) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- f) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, secondo le indicazioni impartite dall'Ente), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- g) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive all'ingiunzione;
- h) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali;
- i) predisposizione mensile di un rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso;
- j) attivazione di procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, comprese le procedure fallimentari, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere in ordine alle procedure non attivate, e produzione di una relazione motivata semestrale;

k) procedere alla reiterazione della notifica dell'ingiunzione prima di iniziare altre procedure esecutive, pendente la prima, anche per l'opportunità di interrompere la prescrizione di un credito, oppure di riattivare la procedura esecutiva a seguito della sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione (es. per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 481 del c.p.c.);

l) assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 2010 e D.L. n. 187/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'agente della riscossione presenta al Responsabile del servizio comunale competente dell'Entrata le richieste di scarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro 12 (dodici) mesi dalla notifica dell'ingiunzione, a pena di decadenza, esclusivamente via PEC dell'Ente.

Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell'ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.

L'ufficio responsabile dell'Entrata, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al scarico delle partite ritenute non esigibili certificandone l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

a) irreperibilità per l'ingiunzione e successivo atto (misura cautelare o altro);

b) liquidazione di società di capitali;

c) cancellazione della società di capitali da rendere irrecuperabile il credito;

d) improcedibilità per limiti di importo;

e) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;

f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

g) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

h) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;

i) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto acquisite dalle banche dati idonee.

Qualora tale documentazione non sia ritenuta esauriente al fine del scarico, il Concessionario è tenuto a risarcire al Comune un importo pari al 100% della quota totale posta in riscossione.

In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo ecc.) necessari nel corso delle procedure.

3. Su richiesta dell'Ente prima di procedere all'emissione delle ingiunzioni fiscali R.D. n. 639/1910 il Concessionario dovrà procedere al tentativo di recupero del credito in via stragiudiziale senza comportare alcun aggravio di spesa per l'Ente concedendo 30 giorni utili per chiudere la posizione debitoria. In caso di mancato pagamento da parte del contribuente, il Concessionario dovrà successivamente emettere l'atto ingiuntivo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni.

4. Il Concessionario dovrà, nel rispetto dei termini previsti per legge, attivare tutte le azioni cautelari e/o esecutive in relazione all'ammontare del debito del contribuente relativamente:

- al possesso di veicoli registrati ai pubblici registri automobilistici (il concessionario dovrà essere autonomo nelle visure al PRA);

- alle proprietà immobiliari del contribuente;

- allo stipendio in caso di lavoro dipendente del contribuente o ai redditi percepiti per locazioni, affitti, pigioni o altra entrata ai fini del pignoramento presso terzi;

- al possesso di fondi finanziari o depositi in conti correnti di istituti bancari/postali.

Il Concessionario dovrà essere autonomo per effettuare tutte le verifiche necessarie su SIATEL (dovrà essere in possesso delle abilitazioni e password necessarie per il sito dell'Agenzia delle Entrate).

ART. 11 - RENDICONTAZIONE CONTABILE DEGLI INCASSI

1. Il Concessionario deve provvedere ad aggiornare con tempestività i dati di ogni singolo contribuente/debitore al fine di consentire di visualizzare in tempo reale i relativi dati (pagamenti,

rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute). Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente nel portale Web per debitore e per tipologia di entrata o carico di lista.

2. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità o per periodo temporale (dal giorno – al giorno), e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata, debitore, atto emesso o procedura esecutiva.

3. Il Concessionario dovrà rendere il conto giudiziale entro il termine previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto agente contabile.

4. Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010.

ART. 12 - CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento ed a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedente previo confronto con lo stesso Ente.

2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui l'Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

2. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Ente consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici (es. elenchi in formato excel).

2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

3. L'Ente, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione del servizio.

A tal fine, s'impegna a:

- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente capitolato;
- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

L'Ente, nel pieno rispetto delle norme vigenti, potrà abilitare il Concessionario all'accesso al sistema SIATEL o altro analogo attraverso l'attribuzione di regolari user id e password. Il Concessionario utilizzerà l'accesso a Siatel 2.0 – PuntoFisco esclusivamente per la verifica delle anagrafiche e per la verifica delle informazioni necessarie per l'avvio delle procedure esecutive a seguito di regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento insolute. Qualora l'Ente non possa attribuire l'accesso al sistema Siatel 2.0 – PuntoFisco, il Concessionario

trasmette all'Ente le richieste di visura. Entro i successivi 10 giorni l'Ente restituisce al Concessionario le visure richieste.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

3. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

4. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità alle norme del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

5. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario.

6. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro e per Ente Committente non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

ART. 17 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per i servizi già conclusi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni alla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, su supporto informatico leggibile ed aperto.

2. Alla scadenza della concessione il Concessionario terminerà le azioni intraprese prima di tale data e riferite ai crediti trasmessi e/o già trattati, fino alla definizione della pratica. Per queste attività spetteranno comunque i corrispettivi definiti come da aggiudicazione in sede di gara.

3. Per i servizi di cui al comma 2 il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente interessato la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure.

4. Alla scadenza della concessione e fino alla chiusura totale e definitiva di tutte le pratiche in corso il Concessionario garantirà all'Ente l'accesso al portale Web per le relative consultazioni per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla scadenza della concessione senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ente.

ART. 18 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, gli stessi saranno oggetto di separato accordo nel rispetto della normativa vigente e comunque in misura non superiore al 20% del valore stimato della Concessione.

ART. 19 – PENALI

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica e dei servizi resi di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del presente capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 1,00 % dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

2. Per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ecc...), l'Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

3. L'applicazione della penale verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

4. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

5. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

6. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

- mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;

- mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;

- mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

- mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, il 100% della quota posta in riscossione spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'omesso riversamento delle somme dovute anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e comporta l'applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la cauzione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al Concessionario la risoluzione del contratto, intimando al Concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

ART. 21 – CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario è tenuto a prestare, a favore dell'Ente, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di cui si richiamano integralmente i contenuti.

2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 19 rubricato "Penali", l'Ente escute la cauzione o procede con le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazioni dei corrispettivi.

3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

4. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata al Concessionario la cessione in tutto o in parte del contratto.

ART. 23 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:

- a) per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
- b) per fallimento del Concessionario o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- c) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) per non aver adeguato la cauzione di cui al presente capitolato;
- e) per la mancata attivazione e aggiornamento del portale Web di cui all'art. 11 (o per la carenza di informazioni rese agli operatori dell'Ente);
- f) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
- g) per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato);
- h) per aver conferito il servizio a terzi non rispettando le condizioni stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare e dagli altri atti di gara;
- i) per la scoperta preesistenza, o il verificarsi durante la gestione, di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- j) per interruzione del servizio senza giusta causa;
- k) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento.

3. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

4. Il Concessionario si impegna a far rispettare, per quanto compatibile, dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.

5. In caso di decadenza del Concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti ad effettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il Concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale e qualora insufficiente si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del Concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al Concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato. Al Concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dalla ditta inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Ente si riserva di procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

ART. 25 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Ente ed il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale Veneto e del Foro di Vicenza per quanto di competenza.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli atti di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, contrattuali e ai Regolamenti Comunali, nonché a quelle civilistiche, in particolare per quanto compatibili le norme del capo VII del Titolo III del libro IV del Codice Civile.